

DIREZIONE EDUCAZIONE

AVVISO DI RECLUTAMENTO PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIE, PER SOLI TITOLI, DI DOCENTI ABILITATI, PROFILO FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI - D3- DA UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER LE ESIGENZE DELLE CIVICHE SCUOLE DELL'AREA SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI.

Il Comune di Milano intende procedere alla formazione di graduatorie, per soli titoli, di docenti abilitati, da utilizzare per eventuali assunzioni a tempo determinato a tempo pieno o parziale nel profilo di: FUNZIONARIO DEI SERVIZI FORMATIVI – categoria D – posizione giuridica 3, nell'ambito delle Civiche Scuole dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi.

L'Amministrazione Comunale garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, così come previsto dal D. Lgs. 11.04.2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e dall'art. 57 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Si specifica che

le graduatorie codice AA24 (abilitati) - AB24 (abilitati) - AC24 (abilitati) - AD24 (abilitati) - AI24 (abilitati) saranno utilizzate in subordine alle graduatorie formate attraverso il bando di selezione per esami per la formazione di graduatorie di Funzionari dei Servizi Formativi Abilitati per assunzioni a tempo determinato indetto con Determina Dirigenziale n. 128/2017 della Direzione Organizzazione e Risorse Umane - Area Acquisizione Risorse Umane.

L'Amministrazione assumerà personale a tempo determinato nei limiti imposti dalla normativa vigente per le discipline di seguito elencate:

Classe di concorso	Denominazione
AA24	LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (FRANCESE)
AB24	LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)
AC24	LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (SPAGNOLO)
AD24	LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (TEDESCO)
AI24	LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (CINESE)

REQUISITI DI AMMISSIONE

- 1. ESSERE CITTADINI ITALIANI** ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Si precisa inoltre che è requisito di ammissione, pur non avendo cittadinanza di uno Stato membro, l'essere familiare CONGIUNTO di un cittadino Italiano o di uno Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente.
- 2. GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI;**

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono peraltro godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta

eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3. **ASSENZA DI CONDANNE PENALI** che possano impedire, secondo le norme vigenti, l'instaurarsi del rapporto di impiego e non avere riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del Codice Penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione e non avere riportato sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori;
4. **IDONEITA' PSICOFISICA** all'espletamento delle mansioni da svolgere, che potrà essere accertata dal competente organo sanitario, al quale è esclusivamente riservato tale giudizio;
5. **TITOLI DI STUDIO:** gli aspiranti devono possedere i requisiti specifici indicati nel D.M. 30.01.1998, n. 39 e D.M. 17.02.1999, n. 44 e nel D.M. 09.02.2005, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni; i titoli di studio dovranno essere rilasciati da Istituti/Università riconosciute a norma dell'ordinamento scolastico italiano;
6. **ABILITAZIONE:** gli aspiranti devono possedere le abilitazioni specifiche ovvero le specializzazioni e i titoli abilitanti relativi all'insegnamento per il quale presentano la domanda.

In particolare per cinese lingua per il candidato rappresenterà titolo preferenziale l'aver studiato per due anni nella RPC.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e mantenuti fino all'eventuale sottoscrizione del contratto di lavoro.

Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero l'assunzione sarà subordinata al rilascio, da parte delle autorità competenti, del provvedimento di equiparazione del titolo di studio posseduto al titolo di studio richiesto dal presente avviso, così come previsto dall'art. 38 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

NON POSSONO PARTECIPARE ALL'AVVISO DI RECLUTAMENTO COLORO CHE:

- siano stati esclusi dall'elettorato attivo o licenziati per persistente insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione ovvero per aver conseguito l'impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- siano stati licenziati dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità collettiva secondo la normativa vigente;
- siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n.3.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande, **redatte esclusivamente** sugli appositi moduli allegati al presente avviso, dovranno pervenire **in busta chiusa** al Protocollo della Direzione Educazione – Via Porpora, 10 – 20131 Milano – a partire **dal giorno 2 maggio 2018 entro e non oltre il giorno 26 maggio 2018.**

Gli orari di apertura del protocollo, della Direzione Educazione sito al piano terra, sono i seguenti: dal lunedì al mercoledì dalle 9.30 – 12.30.

La busta dovrà presentare la dicitura **“Domanda docenti abilitati per Civiche Scuole - Area Servizi Scolastici ed Educativi”** . Sulla stessa busta dovranno essere chiaramente specificate , **pena esclusione:**

- le **generalità del mittente partecipante**
- il codice disciplina per la **classe di concorso** alla quale si partecipa.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato (a tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), purché pervenute entro e non oltre **5** giorni dalla scadenza del termine stesso, **pena esclusione** o via PEC all'indirizzo: gestampolodeledda@pec.comune.milano.it pervenute entro e non oltre il 26 maggio 2018.

Non saranno prese in considerazione le domande presentate prima del 02/05/2018.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da mancata o inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o da mancata o tardiva comunicazione del cambio dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOMANDA

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso, il candidato, oltre al cognome e nome, deve dichiarare, pena esclusione dal reclutamento stesso, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:

- i propri dati anagrafici;
- il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto; ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali stesse;
- le eventuali condanne penali riportate; ovvero di non aver riportato condanne penali;
- gli eventuali carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio); ovvero di non avere carichi pendenti;
- di non essere stato licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- di non essere stato licenziato dal Comune di Milano; salvo il caso in cui il licenziamento sia intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la normativa vigente;
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.01.1957, n.3;
- il possesso del titolo di studio richiesto al punto **5 e 6** dei "requisiti per l'ammissione al reclutamento", con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito, dell'università che lo ha rilasciato e della votazione conseguita;
- il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza all'assunzione (art. 5 comma 4 D.P.R. 487/1994). **La mancata dichiarazione esclude il partecipante dal beneficio;**
- il proprio codice identificativo (Cod.Ana) per i soli candidati che hanno già prestato servizio presso il Comune di Milano;
- di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Milano;
- l'indicazione del preciso recapito (con relativo numero di codice di avviamento postale) presso il quale indirizzare ogni comunicazione relativa alla selezione, i recapiti telefonici e possibilmente un indirizzo e-mail.

La domanda di partecipazione alla selezione deve essere sottoscritta dal candidato, **pena la nullità della stessa**. Ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma non deve essere autenticata.

Non saranno ritenute valide domande ove non sia specificato il codice/i disciplina/e per il quale si intende partecipare.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte della concorrente, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, oppure per eventuali disguidi postali, o comunque imputabili a fatto di terzi, o a causa di forza maggiore.

IMPEGNATIVA ORARIA

L'orario di lavoro sarà determinato sulla base del CCNL e degli accordi decentrati relativi a ciascuna tipologia di servizio.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico è composto dallo stipendio tabellare, dall'indennità di comparto, dalla tredicesima mensilità e da ogni altro emolumento accessorio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché se dovuto, dall'assegno per il nucleo familiare.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al presente avviso il candidato deve allegare, **pena esclusione copia fotostatica non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.**

Ai fini della valutazione, i **titoli devono essere presentati a pena di decadenza unitamente alla domanda di partecipazione.**

In particolare:

- a) I titoli di studio possono essere presentati sotto forma di certificazione, **ovvero a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione**, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per la verifica della dichiarazione stessa;
- b) I titoli abilitanti possono essere presentati sotto forma di certificazione, **ovvero a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione**, nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per la verifica della dichiarazione stessa;
- c) I titoli di servizio possono essere presentati sotto forma di **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**.

Si precisa che nell'allegato "C" unito al presente avviso di reclutamento dovranno essere indicati anche i servizi prestati per il Comune di Milano coerenti con il profilo per il quale s'intende partecipare (Funziario dei Servizi Formativi).

I documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di preferenza dovranno essere allegati alla domanda. In luogo di tali documenti potrà essere prodotta un'apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione nelle forme e secondo le modalità previste dal D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La valutazione dei titoli prodotti dai candidati, sarà effettuata secondo le modalità di seguito esposte:

A) TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA GRADUATORIA

A.1) Si attribuiscono fino ad un massimo di punti 12 ad uno dei seguenti titoli, secondo la Tabella 1 sottoindicata:

- superamento di un concorso per titoli ed esami, o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità;
- conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SISS);
- conseguimento dell'abilitazione a seguito di TFA o PAS;
- abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso

Tabella 1 - riepilogativa punteggi abilitazione

Voto su base 80	Voto su base 100	Punti
	51 - 59	4
	60 - 65	5
56	66 - 70	6
57 - 60	71 - 75	7
61 - 64	76 - 80	8
65 - 68	81 - 85	9
69 - 72	86 - 90	10
73 - 76	91 - 95	11
77- 80	96- 100	12

Si attribuisce il punteggio minimo al titolo di studio (punti 4) nei seguenti casi:

- se dalla dichiarazione sostitutiva non risulta il voto con cui è stato conseguito il titolo
- ai titoli di studio conseguiti all'estero, in quanto riconosciuti equipollenti ai titoli di accesso qualora la dichiarazione di equipollenza non rechi la relativa votazione.

N.B. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto A.1):

- a) si valuta il superamento di un solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o un solo titolo con valore abilitante;
- b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate, per eccesso, al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e, per difetto, al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per esami e titoli, per l'insegnamento nella scuola secondaria, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo dei titoli, espresso in centesimi, ovvero, se più favorevole, il punteggio relativo alle sole prove d'esame espresso in ottantesimi, rapportato a cento;
- e) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, di cui alla Legge n. 124 del 3 giugno 1999 e successive modificazioni e integrazioni, deve essere valutato il punteggio complessivo, espresso in centesimi, relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

A.2) Per i titoli professionali conseguiti in uno dei paesi dell'Unione Europea, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48 CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 e 92/51 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui alla Tabella 1. Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti **punti 8**

A.3) in aggiunta al punteggio indicato al punto A.1)

a) Per l'abilitazione conseguita, a seguito di specifica selezione, presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) a seguito di un corso di durata biennale, sono attribuiti ulteriori **punti 54**

(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).

b) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo ai sensi dell'art. 15, comma 1, del DM 249/2010, sono attribuiti ulteriori **punti 42**

(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).

Il medesimo punteggio è attribuito ai soggetti di cui all'articolo 15, comma 17, del DM 249/2010.

c) Per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010

punti 66

(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).

d) Per l'abilitazione conseguita con i PAS sono attribuiti ulteriori **punti 6**

A.4) Per le abilitazioni o titoli abilitanti all'insegnamento, con esclusione di quella per la quale è stato attribuito il punteggio di cui al punto **A.3)**, in aggiunta al punteggio di cui ai punti **A.1)** o **A.2)**, sono attribuiti ulteriori **punti 6**

NELL'IPOTESI DI PIÙ ABILITAZIONI CONSEGUITE A SEGUITO DELLA FREQUENZA DI UN UNICO CORSO, L'INTERO PUNTEGGIO SPETTA PER UNA SOLA ABILITAZIONE, A SCELTA DELL'INTERESSATO.

NESSUN PUNTEGGIO AGGIUNTIVO PER ALTRI TITOLI SPETTA ALLE ABILITAZIONI CONSEGUITE PER DERIVAZIONI DA ALTRE CLASSI DI CONCORSO (VEDERE TABELLA A/2 ALLEGATA AL D.M. 39 DEL 30.01.98)

VALUTAZIONE DEI SERVIZI

B) TITOLI DI SERVIZIO

Saranno presi in considerazione i servizi di insegnamento prestati con **rapporto di impiego subordinato** nelle Civiche Scuole del Comune di Milano, nelle scuole statali e nelle scuole non statali paritarie, a partire dall'anno scolastico **2013/2014**

Il punteggio è attribuito nel seguente modo:

B.1) per il servizio prestato nella stessa disciplina per la quale s'intende partecipare, sono attribuiti per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni **punti 2**
fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di **punti 12**

Si precisa che verranno attribuiti 4 punti a partire dal 46° giorno, 6 punti a partire dal 76° giorno, 8 punti a partire dal 106° giorno, 10 punti a partire dal 136° giorno, 12 punti a partire dal 166° giorno.

B.2) per il servizio prestato per disciplina diversa da quella per la quale s'intende partecipare, è attribuito il 50% del punteggio previsto al punto B.1, ovvero per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni **punti 1**
fino ad un massimo, per ciascun anno scolastico, di **punti 6**

Si precisa che verranno attribuiti 2 punti a partire dal 46° giorno; 3 punti a partire dal 76° giorno; 4 punti a partire dal 106° giorno, 5 punti a partire dal 136° giorno, 6 punti a partire dal 166° giorno.

N.B. Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti **B.1)** e **B.2)**:

- a)** è valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;
- b)** il servizio svolto nelle attività di sostegno, se prestato con il relativo diploma di specializzazione, è valutato in uno degli ambiti disciplinari di riferimento; in assenza di candidati nell'area di riferimento il servizio può essere svolto dai candidati inseriti nelle graduatorie negli altri ambiti. Qualora non si sia più in grado di individuare candidato specializzati si individuano candidati attraverso lo scorrimento delle graduatorie delle classi di concorso di riferimento e il relativo punteggio sarà assegnato nella classe di concorso in cui il candidato ha titolo.
- c)** non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario, S.S.I.S.;
- d)** alle abilitazioni S.S.I.S., conseguite a seguito di un corso di durata annuale, non spettano i 30 punti, ma saranno valutati gli eventuali servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata dello stesso corso;
- e)** il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli corrispondenti a quelli della scuola statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari;
- f)** il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in più classi di concorso è valutato per **una sola graduatoria a scelta dell'interessato**;
- g)** non è valutabile per queste graduatorie il servizio prestato in scuole non paritarie, nella scuola primaria e nelle scuole dell'infanzia, nonché i servizi prestati in posizioni funzionali per l'accesso alle quali non è richiesto il diploma di laurea.

Calcolo del punteggio per il servizio

Si sommano i servizi prestati per la stessa classe di concorso e, una volta eliminate le sovrapposizioni, si sommano i giorni di servizio calcolabili, effettuati in un anno scolastico. Il risultato deve essere diviso per trenta, in modo da ottenere il numero di mesi di servizio per il relativo anno scolastico, conservando comunque i giorni in esubero determinati dalla divisione. Se i giorni in esubero sono superiori a 15, si incrementa di 1 il numero di mesi di servizio. Se il numero di mesi è uguale o superiore a 6 si ottiene, per quell'anno scolastico, il massimo dei punti consentito, cioè 12. Se il numero di mesi è inferiore a 6 si moltiplica per due il relativo numero dei mesi maturati.

Il servizio si valuta una sola volta, per cui un servizio già valutato come specifico, non può essere valutato come anche non specifico in altra graduatoria e se considerato come non specifico il relativo punteggio verrà computato **per una sola graduatoria a scelta del candidato**.

Il servizio prestato per spezzoni d'orario viene calcolato come il servizio a tempo pieno.

FORMAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

Le graduatorie saranno formate secondo l'ordine decrescente di punteggio, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 – comma 4 – del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora sussistano ulteriori parità, anche dopo l'applicazione del citato D.P.R. 487/94, sarà preferito il candidato più giovane di età secondo quanto previsto dalla Legge 191/98. Alla domanda dovranno essere allegati dichiarazione sostitutiva di certificazione, nelle forme e secondo le modalità previste dalle norme in materia (vedi allegato C e modello Domanda) dei titoli di servizio e di preferenza posseduti ai fini della valutazione di merito oppure fotocopia non autenticata degli stessi. Il candidato dovrà indicare tutti gli elementi necessari per la valutazione del servizio e per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese, **pena la non valutazione del servizio dichiarato**.

Le graduatorie di merito, approvate con determinazione del Direttore dell'**Area Servizi Scolastici ed Educativi**, saranno pubblicate all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Milano, nonché presso la Direzione Educazione Via Porpora, 10 20131 Milano e nella sezione : Utilizza i servizi → Educazione e Istruzione → Civiche Scuole Paritarie del sito internet del Comune di Milano e resteranno valide per un periodo di anni tre a far tempo dalla data di pubblicazione.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione delle predette graduatorie può essere presentato reclamo per mero errore materiale. Trascorsi i suddetti cinque giorni in assenza di reclami le graduatorie saranno da considerarsi definitive o, in caso di reclami, si procederà alla pubblicazione delle graduatorie definitive dopo le verifiche e le eventuali correzioni. Da questo momento, nei limiti imposti dalla normativa vigente, l'Amministrazione può procedere con le convocazioni dei candidati

MODALITA' DI CONVOCAZIONE

Le convocazioni avverranno secondo le seguenti modalità:

- la proposta di un'eventuale assunzione, per ciascuna classe di concorso, sarà effettuata tramite fonogramma, e sarà trasmessa dall'ufficio competente a più aspiranti, con indicazione di data e orario della convocazione;
- nelle convocazioni successive alla prima, per una determinata classe di concorso, si proporranno gli spezzoni rimasti liberi in quelle precedenti per esaurimento dei convocati o per eventuali disponibilità determinatesi successivamente, anche per effetto di rinunce;
- per ciascuna graduatoria hanno titolo ad essere convocati con priorità nelle successive convocazioni quei candidati che, non avendo trovato la piena disponibilità di cattedra, sono stati individuati destinatari di uno spezzone orario e che, pertanto, hanno titolo al completamento d'orario, per la stessa motivazione, purché gli spezzoni oggetto d'incarico siano compatibili fra loro dal punto di vista dell'articolazione oraria.

- o esaurite le ipotesi di cui al precedente punto, si prosegue nelle convocazioni, riprendendo a scorrere la graduatoria, degli aspiranti che precedentemente non erano stati oggetto di proposte di assunzione.

La rinuncia all'assunzione comporterà il reinserimento del nominativo del rinunciatario in coda alla graduatoria, per tutta la durata dell'anno scolastico di riferimento.

Le dimissioni comporteranno l'esclusione del candidato da tutte le graduatorie in cui è presente, per tutta la durata dell'anno scolastico in corso al momento delle dimissioni.

Prima di dar luogo alla stipulazione del contratto di lavoro individuale, l'Amministrazione procederà d'ufficio alla verifica delle dichiarazioni rese dai candidati, nella domanda di partecipazione, relativamente al possesso dei requisiti di accesso. Qualora non sia possibile procedere d'ufficio alla verifica, sarà richiesta ai candidati, entro un termine che verrà loro comunicato, l'esibizione della relativa documentazione.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate emergano difformità rispetto a quanto dichiarato, si provvederà a escludere i candidati dalla graduatoria qualora venga a mancare uno dei requisiti di accesso o a rettificare la loro posizione in graduatoria qualora la difformità si riferisca a titoli di preferenza. Il mancato diritto a fruire della riserva di legge a favore dei volontari delle Forze Armate, emerso a seguito delle verifiche effettuate d'ufficio, non comporterà l'esclusione dalla graduatoria. Nel caso di dichiarazioni mendaci saranno fatte le opportune segnalazioni alle autorità competenti.

Prima della stipulazione del contratto di lavoro individuale, i candidati dovranno inoltre dichiarare di non avere – a decorrere dalla data di assunzione – altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D. Lgs. 30.3.01, n. 165.

Qualora per ragioni d'urgenza si provveda all'immissione in servizio prima del buon esito delle verifiche di cui sopra, il rapporto di lavoro sarà immediatamente risolto se dall'esito dei controlli successivi risultino motivi ostativi all'assunzione.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della Legge 07/08/90, n. 241, si informa che il responsabile del procedimento relativo al reclutamento in oggetto è: dott.ssa Daniela Sanavio

Per quanto non previsto nel presente avviso, si rimanda al C.C.N.L. per il personale del Comparto Regioni-Autonomie Locali, al C.C.D.I. per i dipendenti del Comune di Milano ed al Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Milano.

IL DIRETTORE DI AREA
Dott.ssa Sabina Banfi

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART.13 DEL D.LGS.196/2003. I dati raccolti con la domanda di partecipazione all'avviso di reclutamento, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attività inerenti l'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro.

I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione all'avviso di reclutamento, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Milano; il Responsabile del trattamento è il Direttore dell'Area Servizi Scolastici ed Educativi; Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura individuate nell'ambito di tale Direzione.

I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento.

I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli organi competenti in esito all'avviso di reclutamento verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet del Comune di Milano nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Nell'ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, dell'origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nonché l'aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati.

L'interessato ha inoltre diritto:

- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,;
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.